



D.R. 2250/2020

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO il "Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi";
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 15/2018 del 6 marzo 2018 e n. 84/2018 del 13 marzo 2018 con le quali è stato approvato il "Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi";
- VISTO il D.R. n. 915/2018 del 26 marzo 2018 con il quale è stato emanato il su indicato Regolamento;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2019 n. 310/19 che ha aggiunto all'art. 24 comma 8 del "Regolamento" dopo le parole "Nel caso di Master interdipartimentali, i dipartimenti proponenti possono chiedere, con delibera motivata e reiterata ogni anno ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, co.8 lett. a) del presente regolamento, che il ruolo del c.d. "Dipartimento di riferimento" sia attribuito a una Facoltà", le parole "con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 lett. C";
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2020 n. 253/20 che ha rettificato il punto IV, lettera c) co. 6 dell'articolo 7 del "Regolamento" prevedendo la sua conversione in comma 7 e inserendo le parole "docente o tecnico amministrativo" dopo le parole "singolo dipendente".

DECRETA

- L'emanazione dell'allegato "**Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi**".

Roma, 8 settembre 2020

F.to IL RETTORE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE, CORSI INTENSIVI

Sommario

Articolo 1- Finalità e definizioni	3
TITOLO I – MASTER UNIVERSITARI	4
Articolo 2 - Istituzione dei Master	4
Articolo 3 - Ordinamento del Master	5
Articolo 4 - Piano formativo del Master	5
Articolo 5 - Attivazione dei Master	6
Articolo 6 - Organi del Master	6
Articolo 7 - Gestione contabile e amministrativa	8
Articolo 8 - Rendiconto consuntivo	10
Articolo 9 - Bando di ammissione	11
Articolo 10 - Ammissione al Master	11
Articolo 11 - Iscrizioni al Master	11
Articolo 12 - Contribuzione studentesca	12
Articolo 13 - Requisiti di accesso	12
Articolo 14 - Borse di studio e agevolazioni	13
Articolo 15 - Siti web dei Master e pubblicità	13
Articolo 16 - Frequenza del Master e gestione della carriera	14
Articolo 17 - Insegnamenti singoli	15
Articolo 18 - Uditori	15
Articolo 19 - Iscrizione del personale tecnico-amministrativo dipendente dell'ateneo	15
Articolo 20 - Riconoscimento crediti	15
Articolo 21 - Divieto di contemporanea iscrizione	16
Articolo 22 - Prova finale	16
Articolo 23 - Diploma e certificazioni	17
Articolo 24 - Master interateneo, internazionali, sperimentali, di area medica o ad utenza riservata ..	17
TITOLO II - CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE E CORSI INTENSIVI (SUMMER/WINTER SCHOOL)	19
Articolo 25 - Attivazione	19
Articolo 26 - Piano formativo	19
Articolo 27 - Gestione amministrativo-contabile	20
Articolo 28 - Rendiconto consuntivo	20
Articolo 29 - Requisiti di accesso	20
Articolo 30 - Ammissione, Iscrizione e Frequenza	21
Articolo 31 - Riconoscibilità dei crediti acquisiti	21
Articolo 32 - Disposizioni transitorie e finali	21

Articolo 1- Finalità e definizioni

1. Sapienza Università di Roma, nel seguito Sapienza, promuove attività formative finalizzate all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale nonché all'educazione permanente, anche allo scopo di favorire l'accesso e la qualificata presenza nel mondo della cultura, del lavoro e delle professioni anche a livello internazionale.
2. A tal fine ed ai sensi della normativa vigente promuove il terzo ciclo della formazione universitaria attraverso l'istituzione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di approfondimento specialistico e di aggiornamento professionale affidandone la gestione ai Dipartimenti ai sensi dell'art. 11 co. 1 lettere g) e h) del proprio Statuto con il coordinamento delle Facoltà.
3. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di Master, dei Corsi di Alta Formazione, dei Corsi di Formazione e dei Corsi Intensivi (Summer/Winter School) di Sapienza Università di Roma nonché le regole e le procedure di ammissione, frequenza, conseguimento del titolo e gestione della carriera degli studenti iscritti ai suddetti corsi.
4. Ai sensi del presente regolamento, si intende in particolare:
 - a) per *Master universitario*, d'ora innanzi Master, un titolo di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente rilasciato sulla base dell'art. 3 comma 9 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi post - lauream professionalizzanti.
I Master:
 - i. costituiscono parte integrante dell'offerta formativa di Sapienza e hanno natura istituzionale;
 - ii. sono espressione di specifici interessi dei Dipartimenti negli ambiti della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione didattica anche in ordine alla formazione di nuove professioni che richiedono l'apporto di saperi altamente specializzati;
 - iii. prevedono l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari (Cfu), pari ad un impegno complessivo per lo studente di 1500 ore, e hanno una durata di un anno accademico salvo quanto previsto all'art. 24 del presente regolamento;
 - iv. possono essere di primo livello quando il requisito di ammissione è la laurea, di secondo livello quando il requisito di ammissione è la laurea magistrale o equivalente dei precedenti ordinamenti;
 - v. se proposti da più Dipartimenti si definiscono "interdipartimentali".
 - b) per Corso di Alta Formazione (CAF) il corso post - lauream professionalizzante di perfezionamento o approfondimento specialistico istituito in base alla L. 341/1990 art. 6. Vi si accede con la laurea, ha durata inferiore all'anno, consente l'acquisizione di massimo 20 Cfu e alla sua conclusione è rilasciato un attestato di frequenza;
 - c) per Corso di Formazione (CF), il corso di aggiornamento professionale di durata inferiore all'anno che conferisce fino a un massimo di 10 Cfu. Vi si accede anche con il solo diploma di scuola media superiore e alla sua conclusione è rilasciato un attestato di frequenza;
 - d) per Corsi Intensivi (Summer/Winter School) i corsi, di norma residenziali, destinati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 del presente regolamento, della durata da una a quattro settimane, connotati internazionalmente che conferiscono fino a un massimo di 10 Cfu e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

TITOLO I – MASTER UNIVERSITARI

Articolo 2 - Istituzione dei Master

1. La proposta di istituzione è presentata agli organi accademici, per il tramite della Facoltà, da uno o più Dipartimenti su iniziativa di un Comitato proponente composto da almeno tre docenti di ruolo di Sapienza.
2. In fase di approvazione della proposta di istituzione il Consiglio di Dipartimento:
 - a) approva l'Ordinamento del Master di cui al successivo art. 3;
 - b) approva, ai fini della contestuale attivazione, il Piano formativo di cui al successivo art. 4;
 - c) elegge il Direttore del Master secondo le previsioni di cui al successivo articolo 6;
 - d) trasmette la delibera alla propria Facoltà;
3. Per l'approvazione della proposta di istituzione il Consiglio di Dipartimento valuta espressamente e si fa garante:
 - a) della coerenza della proposta di istituzione con la competenza scientifica e gli obiettivi formativi del Dipartimento e con la sua programmazione didattica generale, nel primario interesse dei corsi di laurea e laurea magistrale;
 - b) della specifica competenza scientifica, didattica ed eventualmente professionale dei docenti di ruolo impegnati nel Master;
 - c) della compatibilità della proposta con le attrezzature e con le risorse logistiche e di personale a disposizione del Dipartimento;
 - d) della sostenibilità, anche finanziaria, del Master;
 - e) in caso di Master in convenzione, della legittimità, dell'opportunità e della completezza della convenzione con soggetti pubblici e privati o altre università nazionali o estere.
4. La Facoltà riceve le delibere dei Dipartimenti ad essa afferenti ed esprime parere obbligatorio e motivato, ai sensi dell'art.12, co. 1 lettera b) e d) dello Statuto, in merito al coordinamento generale dell'offerta formativa nonché alla coerenza delle proposte con le competenze scientifiche e professionali dei Dipartimenti proponenti.
5. La Facoltà trasmette le delibere dei Dipartimenti e il parere di cui al comma 4 agli uffici competenti dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio entro e non oltre il **28 febbraio** antecedente l'anno accademico di attivazione.
6. L'istituzione di ogni Master è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa approvazione del Senato Accademico.
7. L'istituzione dei Master che per due cicli accademici consecutivi non vengano erogati verrà revocata e dovrà essere rinnovata.
8. In caso di Master interdipartimentali:
 - a) la proposta deve individuare un Dipartimento di riferimento, garante della sostenibilità anche finanziaria del Master, a cui è affidata la gestione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 7 nonché la nomina del Direttore ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
 - b) ciascun Dipartimento coinvolto è responsabile degli adempimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) e comma 3 lettere a), b), c), e) del presente articolo;
 - c) la Facoltà a cui afferisce il Dipartimento di riferimento è responsabile degli adempimenti di cui al comma 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 3 - Ordinamento del Master

1. L'Ordinamento del Master, redatto sulla base del format predisposto dall'Area Offerta formativa e diritto allo studio, è approvato dai Dipartimenti proponenti e deve riportare:
 - a) il Dipartimento a cui è affidata la gestione del Master e, in caso di Master interdipartimentali, gli altri Dipartimenti proponenti;
 - b) la/le Facoltà a cui afferiscono i Dipartimenti proponenti;
 - c) la denominazione del Master e il suo livello;
 - d) l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari che caratterizzano le attività formative;
 - e) i requisiti di accesso nonché le modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
 - f) gli obiettivi formativi del Master e i risultati di apprendimento attesi;
 - g) il numero di crediti assegnati complessivamente a ciascun ambito di attività formativa ed alla prova finale, per un totale di 60 crediti formativi universitari. In particolare deve essere esplicitata la previsione di stage, di norma necessari in un corso di Master;
 - h) la presenza di eventuali verifiche di profitto e la modalità di svolgimento della prova finale;
 - i) le sedi in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
 - j) la sede della segreteria del Master da collocarsi presso il Dipartimento;
 - k) le risorse previste di docenza di ruolo e a contratto, di tutor d'aula, di personale tecnico-amministrativo e logistiche;
 - l) il numero minimo e massimo di iscritti sulla base di valutazioni di sostenibilità. Una numerosità minima inferiore a dieci può essere adottata con delibera motivata e deve essere giustificata anche con riferimento alla sostenibilità economica del corso;
 - m) l'ammontare della quota d'iscrizione e la sua articolazione in una rata o due rate di pari importo;
 - n) l'eventuale possibilità di riduzione parziale o totale della quota di iscrizione di pertinenza del Dipartimento, ferma restando la quota di pertinenza del bilancio universitario e garantendo comunque la sostenibilità finanziaria del Master;
 - o) l'eventuale convenzione con enti pubblici e privati o altre università nazionali o estere in caso di Master in convenzione.
2. Le proposte di variazione dell'Ordinamento dovranno essere sottoposte al Senato accademico qualora riguardino gli aspetti di cui al comma 1 del presente articolo lettere a), b) e c); al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione qualora riguardino gli aspetti di cui alle lettere l), m), n), o).
3. L'ordinamento del master può essere redatto anche in doppia lingua (Italiano/altra lingua estera).

Articolo 4 - Piano formativo del Master

1. L'attivazione del Master richiede ogni anno l'approvazione, da parte dei Dipartimenti proponenti, del Piano formativo predisposto dal Consiglio didattico-scientifico.
2. Il Piano formativo contiene, in coerenza a quanto stabilito dall'Ordinamento del corso:
 - a) il nominativo del Direttore del Master;

- b) i nominativi dei docenti Sapienza responsabili degli insegnamenti, in numero non inferiore a cinque ed i loro curricula;
 - c) la data di inizio delle lezioni (entro il mese di febbraio) e il calendario didattico tenendo in conto che l'anno accademico per i Master inizia il 1 febbraio e termina il 31 gennaio dell'anno successivo;
 - d) le attività formative in cui è articolato il Master per ciascuna delle quali sono stabiliti:
 - i. gli obiettivi formativi;
 - ii. la tipologia (lezione, esercitazione, laboratorio, seminario, stage, elaborato, tesi);
 - iii. il numero di Cfu assegnati tenendo presente che il numero minimo di Cfu assegnabile a un modulo è 1 e non è consentito attribuire Cfu alle sole ore di studio individuale;
 - iv. il settore scientifico-disciplinare, ove pertinente;
 - e) l'offerta di stage, con l'indicazione delle sedi e dei soggetti ospitanti;
 - f) le modalità ed i tempi di svolgimento delle eventuali verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - g) l'eventuale presenza di borse di studio o altre agevolazioni con la specifica degli importi, delle modalità e dei criteri di conferimento.
3. Il Piano formativo deve essere redatto considerando che le attività didattiche frontali e le altre forme di studio guidato o di didattica interattiva devono essere erogate per una durata non inferiore a 300 ore distribuite, di norma, nell'arco di almeno 6 mesi.
 4. Il Piano formativo può prevedere che uno o più moduli didattici siano mutuati in Corsi di Alta Formazione.
 5. Il Piano formativo può prevedere che il Master sia erogato in tutto o in parte utilizzando forme di didattica a distanza o in lingua diversa dall'italiano.
 6. Il Piano formativo può essere redatto, in analogia all'Ordinamento del Master di cui all'articolo 3, in doppia lingua (Italiano/altra lingua estera).

Articolo 5 - Attivazione dei Master

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno accademico ogni Master già istituito può essere attivato per l'anno accademico successivo, fatta salva la disposizione di cui all'art. 2 co. 7, con delibera del Consiglio di Dipartimento proponente inoltrata alla Facoltà per gli adempimenti di cui all'art. 2 co. 4 e 5.
2. Nella delibera di attivazione è contenuta l'approvazione del Piano formativo di cui all'art. 4;
3. Condizione necessaria per l'attivazione è che il Consiglio di Dipartimento abbia approvato il Rendiconto consuntivo di cui all'art.8 relativo all'ultima edizione conclusa.
4. In caso di Master interdipartimentali ciascun Dipartimento coinvolto approva il Piano Formativo e il Rendiconto consuntivo, mentre il Dipartimento di riferimento è responsabile degli adempimenti di cui al comma 1.
5. Il Master non può essere erogato, quand'anche attivato, qualora il numero degli iscritti effettivi sia inferiore alla numerosità minima individuata nell'Ordinamento del Master di cui all'art. 3.

Articolo 6 - Organi del Master

1. Sono organi del Master: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore del Master, il Consiglio didattico-scientifico.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) elegge il Direttore del Master;
 - b) assume la gestione amministrativa e contabile del Master in attuazione dell'art. 11 co. 1 lettera g) dello Statuto di Sapienza;
 - c) è garante della sostenibilità finanziaria del Master;
 - d) è garante della qualità scientifica e didattica del Master;
 - e) designa i docenti Sapienza impegnati nel Master;
 - f) delibera la nomina dei docenti a contratto, assicurandone le competenze scientifiche e/o professionali;
 - g) in caso di Master interdipartimentali gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) sono responsabilità del Dipartimento di riferimento; i restanti adempimenti sono responsabilità di ciascun dipartimento coinvolto per la parte di propria pertinenza.
3. Il Direttore del Master:
 - a) è eletto dal Consiglio di Dipartimento (del Dipartimento di riferimento in caso di Master interdipartimentale) tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato confermati in servizio in Sapienza, adottando il criterio della competenza didattica-scientifica e, ove richiesta, professionale;
 - b) dura in carica tre anni, rinnovabili;
 - c) deve essere inquadrato in un settore scientifico-disciplinare attinente alle materie oggetto del Master e svolgere, anche se ricercatore, attività didattica ufficiale nei corsi di studio di I e/o II livello;
 - d) deve aver svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti con le modalità stabilite ai sensi del *"Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori"*;
 - e) non può ricoprire la carica il docente che non sia in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per conseguire il diritto agli scatti triennali di cui all'art. 3 co. 1 del *"Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo determinato"*;
 - f) non può ricoprire la carica un docente in quiescenza, in periodo sabbatico, in aspettativa dal servizio;
 - g) non può ricoprire la carica un docente in carica come Direttore di altro Master;
 - h) la perdita dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) comporta la decadenza dalla carica.
4. Il Direttore del Master:
 - a) ha la responsabilità didattica e organizzativa del Master;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Didattico-scientifico;
 - c) redige il verbale contenente la graduatoria degli aventi diritto alla immatricolazione e lo trasmette agli uffici competenti dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio;
 - d) trasmette ai competenti uffici dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice della prova finale;
 - e) rilascia attestazioni di inizio e termine delle lezioni, del programma didattico svolto e l'attestato provvisorio di conseguimento del titolo in attesa di quello originale;

- f) rilascia attestati di frequenza a uditori e studenti che hanno frequentato gli insegnamenti singoli del Master;
 - g) attesta l'effettivo svolgimento delle attività ai fini della eventuale remunerazione dei docenti, dei docenti a contratto e del personale tecnico-amministrativo a valere sull'utile di gestione;
 - h) predispone la Relazione sulle attività didattiche e sugli esiti formativi da includere nel Rendiconto di cui all'art. 8.
5. Il Consiglio didattico-scientifico:
- a) è costituito, in numero non inferiore a cinque, da tutti i docenti di Sapienza in servizio che svolgono attività didattiche nel Master e vi partecipano, senza diritto di voto, anche i docenti a contratto; in caso di Master interdipartimentali vi partecipa almeno un docente Sapienza per ciascun dipartimento coinvolto;
 - b) è composto da docenti che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo lettere c), d), e), f) h);
 - c) propone ogni anno al/i Dipartimento/i l'attivazione del corso, predisponendo il Piano formativo di cui all'art.4;
 - d) ha compiti di indirizzo programmatico e sovrintende al coordinamento ed alla gestione delle attività didattiche;
 - e) propone al Dipartimento l'attribuzione di borse di studio o finanziamenti messi a disposizione da Enti e Società Pubbliche e/o private;
 - f) stabilisce l'eventuale numero di iscrizioni in soprannumero per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Ateneo;
 - g) delibera su eventuali abbreviazioni di corso in esito al riconoscimento di Cfu già acquisiti;
 - h) approva la Relazione sulle attività didattiche e sugli esiti formativi predisposta dal Direttore del Master da includere nel Rendiconto di cui all'art. 8.
6. Non è ammessa l'individuazione di organi o singoli soggetti di riferimento o coordinamento diversi da quelli di cui al presente articolo.

Articolo 7 - Gestione contabile e amministrativa

1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi di Master è attribuita per Statuto ai Dipartimenti in via esclusiva.
2. I Master si auto-finanziano con:
 - a) le quote di iscrizione;
 - b) eventuali finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati;
 - c) eventuali risorse residue a conclusione del Master e specificatamente accantonate dal Dipartimento per l'edizione successiva;
 - d) eventuali fondi provenienti dall'utile delle attività conto terzi;
 - e) eventuali fondi provenienti da attività convenzionate.
3. L'Ateneo attribuisce il 70% degli introiti derivanti dalle quote di iscrizione al Dipartimento mentre il restante 30 % è destinato al bilancio di Ateneo a copertura delle spese generali.
4. Il Dipartimento di riferimento provvede ad autorizzare, con le risorse finanziarie di cui al co. 2 a cui è sottratta la quota destinata al bilancio universitario di cui al co. 3:
 - a) il pagamento dei rimborsi spese e delle retribuzioni della eventuale docenza esterna reclutata sulla base di appositi bandi per contratti di insegnamento riservati

all'acquisizione di competenze professionali o scientifiche non reperibili in Sapienza. Per la definizione dei compensi si fa riferimento a quanto previsto per i contratti di insegnamento nei corsi di studio dal *"Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche"*. In casi specifici, previa motivata delibera del Dipartimento, gli importi potranno essere incrementati fino al triplo in ragione delle competenze richieste;

- b) l'affidamento di incarichi ad eventuali tutor d'aula, in relazione alla numerosità degli iscritti, con competenze specifiche in relazione ai contenuti ed alle finalità del Master, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva, collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di stage. Il Dipartimento approva l'emissione di bandi, rivolti prioritariamente a dottorandi e specializzandi senza borsa, per contratti di tutoraggio, che stabiliscano il limite temporale di 150 ore e il compenso massimo di € 3.500,00. Ai tutor d'aula non possono essere attribuite attività di docenza;
 - c) il pagamento delle eventuali attività seminariali e/o conferenze aggiuntive rispetto alle attività formative del Master se tenute da personale esterno; le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute a questo fine dal personale esterno possono essere liquidate in base a quanto previsto dal vigente *"Regolamento Missioni"*;
 - d) il pagamento delle spese di funzionamento del Master e delle eventuali attrezzature necessarie.
5. Il Dipartimento di riferimento nomina le commissioni di selezione e i vincitori dei bandi di cui al precedente comma 4 e pubblica, attraverso il Portale Trasparenza di Ateneo, i relativi dati ai sensi dell'art. 15, co. 1 del decreto legislativo n. 33/2013.
6. Il Dipartimento di riferimento delibera l'utilizzo del risultato positivo di gestione, valutato a consuntivo, per:
- a) l'eventuale incentivazione dei docenti Sapienza che abbiano svolto attività didattiche. Per la definizione dei compensi si fa riferimento a quanto previsto per i contratti di insegnamento nei corsi di studio dal *"Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche"*. Per professori ordinari e associati l'eventuale incentivo è attribuito limitatamente alla quota eccedente le 350 ore di didattica complessiva rendicontata in regime di tempo pieno e per i valori corrispondenti nel caso di regime di tempo parziale;
 - b) l'eventuale incentivazione dei docenti Sapienza che abbiano svolto attività di natura organizzativa;
 - c) l'eventuale incentivazione del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento che collabori specificatamente allo svolgimento del Master in aggiunta ai normali obblighi di servizio. Tale incentivazione avviene in analogia alle previsioni del *"Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi"* come di seguito indicato:
 - i. le attività svolte dal personale tecnico-amministrativo sono considerate attività incentivate mediante l'erogazione di un corrispettivo commisurato all'impegno orario e corrispondente al valore orario lordo della categoria di inquadramento, incrementato del 25%, oltre gli oneri a carico dell'Ente;
 - ii. il personale tecnico-amministrativo può dedicare un impegno massimo durante l'ordinario orario di lavoro pari al 25% delle ore effettive di servizio nell'arco del periodo di gestione delle attività connesse al Master;

- iii. le ore dedicate alle attività di cui sopra devono essere attestate mediante timbratura di apposita causale sul sistema di rilevamento delle presenze;
7. i compensi lordi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal singolo dipendente, docente o tecnico-amministrativo, sia in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento sia di attività che specifiche disposizioni di legge o di Regolamenti interni destinano all'incentivazione del personale, non possono superare il 100% dell'importo della retribuzione lorda del medesimo per lo stesso esercizio, cioè il complesso delle voci di trattamento fondamentale ed accessorio percepito dal dipendente al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
 8. La liquidazione delle remunerazioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo avviene previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività a cura del Direttore del Master, controfirmata dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile amministrativo delegato del Dipartimento che verifica la copertura finanziaria.
 9. Importi pro capite complessivi annui lordi attribuiti ai sensi del comma 4 lett.a) e comma 6 lettere a) e b) del presente articolo superiori ad un terzo della retribuzione annua lorda di un ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 co. 3 lettera a) della L. 240/10, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione con invio di apposita delibera agli uffici competenti dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio.
 10. Il Dipartimento di riferimento, sentito il Direttore del Master, può deliberare l'utilizzo del risultato positivo di gestione anche per destinare risorse per l'attribuzione di eventuali borse di studio o altre forme di agevolazione, oppure per le edizioni del corso degli anni successivi oppure per le spese istituzionali dei Dipartimenti proponenti, inclusi assegni di ricerca.
 11. La stipula di ogni rapporto contrattuale o accordo convenzionale è riservata ai soggetti previsti nel vigente *"Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità"*.

Articolo 8 - Rendiconto consuntivo

1. Al termine di ogni edizione i Dipartimenti proponenti approvano il Rendiconto consuntivo del corso di Master.
2. Il Rendiconto consuntivo si compone di due parti:
 - a) la prima parte, redatta dal Direttore del Master e approvata dal Consiglio didattico-scientifico, è costituita da una Relazione sulle attività didattiche e sugli esiti formativi relativa all'ultima edizione conclusa e deve illustrare tra l'altro:
 - i. la numerosità degli iscritti e il tasso di conseguimento titolo;
 - ii. le attività didattiche svolte, con particolare riferimento a stage e tirocini, e i risultati formativi raggiunti;
 - iii. l'impegno dei docenti;
 - iv. l'analisi delle opinioni degli studenti frequentanti, rilevate obbligatoriamente ogni anno in forma anonima;
 - v. l'analisi degli esiti occupazionali;
 - b) la seconda parte, redatta dal Responsabile amministrativo delegato relativamente agli aspetti finanziari, espone gli importi provenienti da enti e/o società esterne e gli importi della contribuzione studentesca, descrive in modo dettagliato le spese sostenute per il funzionamento del Master ed illustra la destinazione del risultato positivo di gestione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
3. Il rendiconto consuntivo è trasmesso dai Dipartimenti agli uffici competenti dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio per i seguiti di competenza.

Articolo 9 - Bando di ammissione

1. L'Area Offerta formativa e diritto allo studio provvederà a redigere un bando di ammissione unico per tutti i Master dell'offerta formativa di Sapienza curando la conformità dello stesso agli Ordinamenti e ai Piani formativi approvati dai Dipartimenti.
2. Il bando unico di cui al precedente comma può essere redatto anche in lingua inglese, è firmato dal Rettore e pubblicato sul sito web istituzionale entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. Tutti coloro che desiderano accedere ad un Master devono partecipare a una prova/valutazione secondo le modalità fissate dal bando di ammissione.
4. Il contributo per la prova di ammissione è stabilito nel bando ed è rimborsabile solo in caso di mancata attivazione del Master.
5. La scadenza delle domande di ammissione deve essere fissata entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

Articolo 10 - Ammissione al Master

1. Dopo lo svolgimento della prova/valutazione per l'ammissione viene redatto, a cura del Direttore del Master, apposito verbale contenente l'elenco degli aventi diritto alla immatricolazione al Master.
2. Qualora il numero dei partecipanti alla prova di ammissione sia superiore al numero di posti disponibili o debbano essere assegnate borse di studio o altre agevolazioni, l'elenco di cui al comma 1 è redatto come graduatoria di merito per l'immatricolazione.
3. Il verbale di cui al comma 1 deve essere trasmesso, a cura del Direttore del Master, all'Area Offerta formativa e diritto allo studio che attiverà la procedura per l'immatricolazione degli studenti ammessi.
4. Per i Master che ne facciano richiesta i termini di scadenza delle domande di ammissione possono essere riaperti una sola volta attraverso un unico provvedimento di riapertura termini a cura dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio.

Articolo 11 - Iscrizioni al Master

1. Gli studenti risultano regolarmente immatricolati dalla data del pagamento della prima rata o rata unica dell'iscrizione al Master fissata al 15 febbraio di ciascun anno.
2. Nel caso in cui le procedure di ammissione abbiano prodotto un elenco di aventi diritto all'immatricolazione ai sensi dell'art. 10 co. 1, l'ammesso al Master che non paghi la prima rata entro il 15 febbraio dovrà versare una sovrattassa di ritardato pagamento pari ad euro 65,00; qualora il pagamento della prima rata venga effettuato dopo 60 giorni dal termine del 15 febbraio la sovrattassa sarà dovuta in misura doppia rispetto a quella ordinaria.
3. Nel caso in cui le procedure di ammissione abbiano prodotto una graduatoria di merito ai sensi dell'articolo 10 co.2 e siano presenti studenti idonei che potrebbero subentrare, l'ammesso all'immatricolazione che non paghi la prima rata entro il 15 febbraio sarà considerato rinunciatario. Una eventuale immatricolazione dello stesso potrà avvenire solo dopo il completo scorrimento della graduatoria.

4. La data ultima per l'effettuazione del pagamento della seconda rata è il 30 maggio; il mancato rispetto dei termini di pagamento della seconda rata determina l'applicazione della sovrattassa di ritardato pagamento. Qualora il pagamento della seconda rata venga effettuato dopo 60 giorni dalla scadenza prevista nel bando, la sovrattassa sarà dovuta in misura doppia rispetto a quella ordinaria.

Articolo 12 - Contribuzione studentesca

1. L'Ordinamento del Master può prevedere che la quota di iscrizione sia pagata in unica soluzione oppure frazionata in due rate uguali.
2. Gli importi della quota di iscrizione a carico degli studenti sono fissati nell'ordinamento del Master di cui all'art. 3 e non possono essere inferiori a 2.000 euro.
3. La prescrizione di cui al comma precedente non si applica al caso di Master svolti esclusivamente per conto e a spese di Amministrazioni Pubbliche ovvero quelli riservati a cittadini stranieri in base ad accordi internazionali. Il Dipartimento proponente può sottoscrivere a tal fine un atto convenzionale oppure partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica per importi inferiori a quelli di cui al comma precedente solo se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Nessun contributo o pagamento a qualunque titolo può essere richiesto agli studenti per attività, anche di tirocinio o stage, connesse all'ammissione o alla frequenza del corso, se non esplicitamente previsto dal presente Regolamento.
5. Per i Master non è previsto il beneficio della riduzione progressiva delle tasse in base all'Isee per il diritto allo studio universitario.
6. Il pagamento delle quote di iscrizione deve essere effettuato dagli studenti utilizzando esclusivamente il modulo bancario scaricabile dal Gestionale Carriere di Sapienza secondo le istruzioni indicate nel bando di ammissione.
7. Qualora Enti e Società Pubbliche e/o private mettano a disposizione degli studenti ammessi al Master borse di studio o finanziamenti è possibile accettare da detti soggetti i pagamenti delle quote di iscrizione per nome e per conto degli studenti attraverso bonifici bancari con le modalità di volta in volta concordate.
8. Il Dipartimento verifica il regolare versamento delle quote contributive di cui al comma 6 e in caso di inadempimento adotta le ordinarie procedure di recupero del credito.
9. Il corsista non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere verifiche di profitto, frequentare corsi, stage e compiere qualsivoglia atto di carriera, né ottenere certificati.
10. Se il Master non viene attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti il competente Settore dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio avvierà d'ufficio la procedura di rimborso di quanto versato. L'importo dell'imposta di bollo, assolta in modo virtuale, non può in nessun caso essere rimborsata.

Articolo 13 - Requisiti di accesso

1. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Laurea specialistica ex D.M. 509/99 e di laurea conseguita negli ordinamenti previgenti.

2. I requisiti di accesso di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti all'atto della scadenza della domanda di ammissione contenuta nel relativo bando di cui all'art. 9;
3. Se previsto nel bando potranno essere ammessi "con riserva" a sostenere la prova di ammissione anche i candidati laureandi della Sapienza o di altre università italiane.
4. Gli ammessi con riserva non possono partecipare all'assegnazione di borse di studio e/o premi conferiti in base alla valutazione di ammissione e devono tempestivamente comunicare alla segreteria didattica del Master l'avvenuto conseguimento del titolo per poter perfezionare l'immatricolazione con il pagamento della quota di iscrizione al Master.
5. Possono presentare domanda di ammissione i candidati con titolo estero in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto; i candidati presentano la domanda di ammissione al Master unitamente ad una copia del titolo di studio seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando.
6. Altri titoli universitari (specializzazioni, dottorati, altri Master ecc.), non possono essere un requisito di accesso al Master di secondo livello, ma soltanto un eventuale titolo valutabile.
7. Per le Facoltà di Medicina possono accedere ai Master di primo livello anche i possessori dei titoli di cui all'art. 1 comma 10 del D.L. 12/11/2001 n. 402, convertito nella Legge n. 1 dell' 8 gennaio 2002.

Articolo 14 - Borse di studio e agevolazioni

1. Nelle proposte di istituzione e per i rinnovi annuali il Consiglio di Dipartimento può deliberare, assumendone gli oneri derivati, la riduzione/esenzione per studenti con specifici requisiti della parte di quota di iscrizione di pertinenza del Dipartimento o l'attribuzione agli iscritti di borse di studio o di altre forme di agevolazione che possono prevedere la copertura totale o parziale del contributo di iscrizione.
2. Non possono essere concesse esenzioni o riduzioni della quota di iscrizione di pertinenza del bilancio universitario, fatte salve le ipotesi di Master svolti esclusivamente per conto e a spese di Amministrazioni Pubbliche ovvero quelli riservati a cittadini stranieri in base ad accordi internazionali, autorizzati prima dell'attivazione dal Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora Enti e Società Pubbliche e/o private mettano a disposizione degli studenti ammessi al Master borse di studio o finanziamenti, la loro attribuzione è deliberata dal Dipartimento su proposta del Consiglio didattico-scientifico.
4. L'attribuzione di borse di studio deve avvenire in base a criteri di merito e reddito.
5. L'importo, le modalità e i criteri di conferimento delle agevolazioni sono stabiliti ogni anno e comunicati agli interessati nel Piano Formativo di cui all'art. 4.
6. E' possibile prevedere la copertura di costi per partecipazione ad eventi, congressi e seminari strettamente correlati alle attività del Master, ma non delle spese connesse alla mobilità degli studenti.
7. Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal 50% della quota di iscrizione fatta salva ogni altra esenzione stabilita dall'Ordinamento del Master.

Articolo 15 - Siti web dei Master e pubblicità

1. Ogni corso deve avere un sito web, redatto sotto la responsabilità del Direttore del master, che deve consentire una immediata e piena riconoscibilità del Master come erogato dal Dipartimento ed appartenente all'offerta formativa ufficiale di Sapienza.
2. E' fatto divieto utilizzare domini internet diversi da quello ufficiale "uniroma1.it".
3. Il sito, realizzato secondo le regole e l'identità visiva dell'Ateneo, dovrà contenere al minimo:
 - a) l'indicazione del Dipartimento proponente;
 - b) il nome del Direttore e dei docenti del Consiglio didattico-scientifico con i relativi curricula;
 - c) l'Ordinamento del Master;
 - d) il Piano formativo;
 - e) la parte didattica del Rendiconto consuntivo, di cui all'art. 8 co. 2 lettera a), di tutte le edizioni svolte.
4. La presenza nel sito del master di marchi, loghi, link o qualunque altro riferimento a soggetti pubblici o privati esterni a Sapienza è consentita nei limiti della disciplina vigente in materia.

Articolo 16 - Frequenza del Master e gestione della carriera

1. Lo studente iscritto ai Master di primo e secondo livello è inserito nell'anagrafe nazionale degli studenti.
2. La frequenza alle attività didattiche del Master è obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo, fissato dalle strutture didattiche, che non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo delle lezioni. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Master decade dalla qualità di corsista.
3. In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Consiglio Didattico Scientifico del Master può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non sono rimborsabili.
4. Se uno studente, per giustificati motivi, si è trovato nell'impossibilità di frequentare tutti i moduli del corso in un determinato anno accademico e le ore di assenza sono state superiori rispetto alla percentuale prefissata, il Consiglio Didattico Scientifico del Master può concedere l'iscrizione sovra numeraria e gratuita e il recupero delle ore di lezione nell'anno accademico immediatamente successivo purché il corso venga nuovamente attivato.
5. Non è consentita l'iscrizione part-time ai Master.
6. Non è consentito il passaggio e/o trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master.
7. Possono iscriversi gratuitamente in qualità di fuori corso a un Master coloro che, già immatricolati al medesimo Master nell'anno accademico immediatamente precedente, abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza delle attività previste ma non abbiano completato gli esami, ovvero la prova finale e quindi non abbiano conseguito il diploma previa approvazione del Consiglio didattico-scientifico.
8. Il corsista, iscritto in qualità di fuori corso nell'anno accademico immediatamente successivo, che non consegua il titolo entro l'ultima sessione dell'anno di iscrizione decade definitivamente e irrevocabilmente dalla qualità di corsista.
9. Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria, presentando apposita istanza. La rinuncia comporta la perdita dello status di corsista. All'atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso di eventuali tasse versate.
10. Non è prevista l'interruzione di carriera ai sensi dell'art.9 co.4 del d.lgs. 29 marzo 2012 n.68.

Articolo 17 - Insegnamenti singoli

1. Possono iscriversi a insegnamenti singoli di un Master, ove previsto dall'Ordinamento del Master e fino a un massimo di 20 Cfu, coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al Master.
2. Gli iscritti agli insegnamenti singoli possono sostenere le relative verifiche di profitto e ottenere la certificazione attestante i Cfu acquisiti a cura del Direttore del Master.
3. In caso di mancata attivazione del Master non possono essere attivati i relativi insegnamenti singoli a meno che non siano tramutati in Corsi di Alta Formazione.
4. I crediti acquisiti negli insegnamenti singoli all'interno del Master potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione ad altri corsi di studio universitari.
5. Il contributo minimo di iscrizione a ciascun insegnamento singolo è parametrato al numero di Cfu e al contributo di iscrizione per ciascun Master nel quale il corso singolo è erogato. Su ciascuna quota di iscrizione l'Ateneo applica una trattenuta pari al 30% della quota versata se attivato il Master, pari al 20% se tramutato in Corso di Alta Formazione.

Articolo 18 - Uditori

1. Ove previsto nell'Ordinamento, può essere ammessa la frequenza al Master in qualità di uditori sovranumerari di soggetti privi dei requisiti di accesso.
2. E' consentita anche la frequenza di uditori agli insegnamenti singoli di cui all'articolo 17 a soggetti non in possesso dei requisiti di accesso che potranno ottenere solo l'attestazione di frequenza a cura del Direttore del Master.
3. Il contributo di iscrizione per gli uditori è pari al 30% del contributo di iscrizione al Master o all'insegnamento singolo.
4. I corsisti uditori non possono essere conteggiati nel numero minimo previsto per l'attivazione del Master.
5. L'uditore non può in nessun caso partecipare ai laboratori e frequentare gli stage; spetta all'Ordinamento del Master disciplinare le attività che possono essere frequentate e quelle dalle quali l'uditore va escluso.
6. Al termine del Master, all'uditore che abbia assolto il requisito minimo di frequenza, potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione da parte del Direttore del Master.

Articolo 19 - Iscrizione del personale tecnico-amministrativo dipendente dell'ateneo

1. È prevista la possibilità di iscrizione in soprannumero per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Ateneo al fine di consentire l'aggiornamento continuo e permanente, nella misura stabilita dal Consiglio didattico-scientifico.
2. La quota di iscrizione per il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui il personale a tempo indeterminato non sia in possesso dei requisiti di ammissione al Master potrà essere ammesso in qualità di uditore e ottenere un attestato di partecipazione.

Articolo 20 - Riconoscimento crediti

1. Possono essere riconosciute dal Consiglio didattico-scientifico, come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master, le attività svolte in Corsi di Alta Formazione fino a un massimo di 20 Cfu, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Master.
2. I crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari possono essere riconosciuti per il conseguimento di una laurea o laurea magistrale per un massimo di 12 Cfu complessivi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 240/2010. Il riconoscimento di Cfu deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato.
3. Le competenze acquisite nei corsi di Master possono essere considerate nella valutazione dei requisiti curriculari necessari per l'accesso alle Lauree magistrali.

Articolo 21 - Divieto di contemporanea iscrizione

1. È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università italiane o estere, o Istituti Universitari ed equiparati e a diversi Corsi di studio della stessa Università (art. 142 del RD del 31 agosto 1933, n. 1592).
2. Il Senato Accademico, nella seduta del 16.01.2003, ha confermato l'incompatibilità della contemporanea iscrizione a Master e:
 - a) altro Master (di I o II livello)
 - b) Corso di laurea di qualunque ordinamento e livello
 - c) Dottorato di ricerca
 - d) Scuola di Specializzazione.
3. Il corsista ammesso, che risultasse iscritto ad altra tipologia di Corso di studi, dovrà presentare istanza di sospensione o rinuncia agli studi al Corso di provenienza.
4. Detta incompatibilità non si applica ai corsi attivati presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi del D.M. 28 settembre 2011 e a corsi erogati da Università estere.
5. Non è consentito il congelamento del Master per la frequenza di altro corso di studi.
6. Può essere consentita l'iscrizione con riserva ai corsisti laureandi, in difetto della sola prova finale, purché conseguano il titolo entro il giorno antecedente l'avvio delle attività didattiche.
7. L'iscrizione ad un corso di Master è compatibile con l'iscrizione a corsi di Alta Formazione e Formazione e Intensivi.
8. Gli iscritti ai Master, previa approvazione delle rispettive strutture didattiche, possono seguire per ragioni di aggiornamento culturale e di integrazione di competenze professionali per un anno accademico corsi singoli attivati presso i corsi di laurea e laurea magistrale, sostenere i relativi esami di profitto e riceverne regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Ci si può iscrivere, in questo caso, solo a insegnamenti attivati in corsi di laurea o laurea magistrale non a numero programmato.

Articolo 22 - Prova finale

1. Per conseguire il Diploma di Master lo studente deve sostenere e superare una prova finale;
2. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito il numero di crediti necessari e deve essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della tassa per l'esame finale.

3. La quota per la prova finale va versata una sola volta per ogni ciclo di studi; essa non è soggetta ad eventuali integrazioni in caso di variazione dell'importo tra il momento del pagamento e quello dell'effettivo sostenimento della prova finale.
4. Il corsista deve obbligatoriamente consegnare alla Segreteria didattica del Master la ricevuta di compilazione del questionario Alma Laurea in base alle procedure descritte sulla pagina web www.uniroma1.it/almalaurea.
5. Il Consiglio di Dipartimento approva l'elenco degli ammessi alla prova finale e nomina un'apposita Commissione Giudicatrice formata da almeno tre membri. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori di Sapienza, eventualmente anche esterni al Consiglio didattico-scientifico.
6. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
7. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale che verrà trasmesso, a cura del Direttore del Master, all'Area Offerta formativa e diritto allo studio che provvederà ad avviare la procedura per il rilascio dei diplomi.

Articolo 23 - Diploma e certificazioni

1. Il rilascio del Diploma di Master, a cura dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio può avvenire solo dopo il controllo della regolarità della posizione dello studente.
2. Il Diploma può essere rilasciato sotto forma di titolo congiunto qualora esista specifico accordo con università italiane. Con università estere il titolo può essere rilasciato congiuntamente o disgiuntamente da tutte le università partners ed avere valore nei rispettivi paesi.
3. Sono disponibili per gli studenti dei Master i certificati di iscrizione e conseguimento titolo con timbro digitale.
4. Il Direttore del Master dovrà rilasciare le seguenti certificazioni: di frequenza ai corsi di studio; di inizio e termine delle lezioni; del programma didattico svolto con le caratteristiche delle verifiche di profitto intermedie e l'attestato provvisorio di conseguimento del titolo in attesa di quello originale.

Articolo 24 - Master interateneo, internazionali, sperimentali, di area medica o ad utenza riservata.

1. Ai sensi dell'art. 3, co. 10, del Decreto ministeriale 270/2004 Sapienza Università di Roma può rilasciare titoli di Master congiuntamente con altri Atenei italiani, comprese le Istituzioni AFAM, o Atenei stranieri.
2. L'istituzione di un Master con i soggetti di cui al comma 1 deve essere preceduta dalla stipula di una apposita convenzione accompagnata da un ulteriore accordo che definisca:
 - a) la tipologia della collaborazione e la specifica della tipologia del diploma rilasciato (doppio, multiplo o congiunto);
 - b) le modalità di realizzazione del percorso formativo integrato, nonché il rilascio del/i diploma/i;
 - c) i requisiti di accesso;
 - d) le politiche di mobilità dei corsisti e dei docenti;

- e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere dei corsisti e delle modalità di trasferimento dei dati;
 - f) la responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario relativo al Master ;
 - g) le sedi didattiche del Master.
3. Per i Master interateneo il Consiglio didattico scientifico deve essere costituito da rappresentanti degli Atenei/Istituzioni coinvolte. Il Direttore è scelto tra docenti di ruolo di uno degli Atenei coinvolti.
 4. Sono consentiti, in attuazione anche di particolari sperimentazioni, corsi organizzati in maniera seriale e coordinata su due distinte annualità. Per questa tipologia di corsi, in considerazione del carattere sperimentale della stessa, possono essere attribuiti 30 Cfu per anno.
 5. Per i Master attivati in collaborazione con università estere i principali requisiti, ai fini del rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo, sono:
 - a) istituzione fra le Università partner della medesima tipologia di corso post-lauream;
 - b) mobilità reciproca degli studenti in uscita e in ingresso fra le Università partner;
 - c) acquisizione, per ogni studente interessato, di almeno il 30% dei crediti presso le Università estere ;
 - d) possibilità di erogare il Master anche in lingua diversa dall'italiano.
 Sono consentiti inoltre, in attuazione di particolari accordi internazionali, Master di durata biennale che prevedono il rilascio di 120 crediti formativi universitari con una quota di iscrizione doppia rispetto alla quota annuale; in tal caso la tassa di iscrizione di competenza dell'Università sarà calcolata nella misura del 30% annuo e le rate di pagamento consentite saranno di due per ogni anno.
 6. Per i Master di area medica:
 - a) vige il divieto per gli studenti di svolgere, all'interno del corso, attività assistenziale senza il tutor;
 - b) eventuali convenzioni con strutture sanitarie esterne a quelle di riferimento di Sapienza devono essere approvate dal Senato Accademico.
 7. Per i Master ad utenza riservata sono possibili deroghe al presente regolamento previa approvazione degli organi accademici.
 8. Nel caso di Master interdipartimentali, i dipartimenti proponenti possono chiedere, con delibera motivata e reiterata ogni anno ed in deroga a quanto stabilito dall' Art. 2 , co. 8 lett. a del presente regolamento, che il ruolo del c.d. "Dipartimento di riferimento" sia attribuito ad una Facoltà con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 lett. c). In questo caso gli organi del Master sono: la Giunta di Facoltà, il Direttore di Master, il Consiglio didattico-scientifico. Restano in tal caso impregiudicati i compiti e le responsabilità di ciascun Dipartimento proponente.

TITOLO II - CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE E CORSI INTENSIVI (SUMMER/WINTER SCHOOL)

Articolo 25 - Attivazione

1. La proposta di attivazione dei corsi di cui al presente Titolo, contenente il Piano Formativo del corso di cui al successivo articolo 26 e il Rendiconto consuntivo di cui al successivo articolo 28, è approvata dal Consiglio di Dipartimento.
2. In fase di approvazione della proposta il Consiglio di Dipartimento si fa garante:
 - a) della coerenza della proposta con la competenza scientifica e gli obiettivi formativi del Dipartimento e con la sua programmazione didattica generale, nel primario interesse dei corsi di laurea e laurea magistrale;
 - b) della specifica competenza scientifica ed eventualmente professionale dei docenti di ruolo impegnati nel corso;
 - c) della compatibilità della proposta con le attrezzature e con le risorse logistiche e di personale a disposizione del Dipartimento;
 - d) della sostenibilità, anche finanziaria, del corso.
3. In fase di approvazione della proposta il Consiglio di Dipartimento elegge il Direttore del Corso, nomina i docenti interni a Sapienza e si fa garante della loro competenza didattico-scientifica sulle tematiche del Corso.
4. La denominazione di Corso Intensivo (Summer/Winter School) è riservata a corsi, di norma residenziali, della durata da una a quattro settimane, connotati internazionalmente.
5. La delibera di approvazione della proposta, unitamente al Regolamento del corso di cui all'art. 26 ed eventuali convenzioni/accordi è trasmessa dal Dipartimento agli uffici competenti dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio.
6. I corsi sono attivati con Decreto del Rettore.
7. Su richiesta, con motivata delibera, di uno o più Dipartimenti, e previo parere positivo delle Giunte di Facoltà, la proposta per l'attivazione dei corsi di cui al presente Titolo può essere delegata ad una Facoltà che ne assume la piena gestione, ivi incluse le prescrizioni di cui al successivo Art. 27. In questo caso l'organo deliberante è la Giunta di Facoltà.

Articolo 26 – Piano formativo

1. Il Piano formativo dei Corsi di Alta Formazione, Formazione e Intensivi (Summer/Winter School), redatto secondo il format predisposto dall'Area Offerta formativa e Diritto allo studio, contiene indicazioni in merito a:
 - a) denominazione del corso;
 - b) dipartimento proponente;
 - c) direttore del corso, scelto tra i docenti Sapienza in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la carica di Direttore di Master di cui all'art. 6 co. 3 del presente Regolamento con esclusione di quanto previsto alla lettera g);
 - d) numero minimo e massimo degli ammessi sulla base di valutazioni di sostenibilità;
 - e) requisiti per l'ammissione, procedure di accesso e modalità di iscrizione;
 - f) obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi;
 - g) descrizione delle attività formative e loro articolazione;
 - h) inizio delle lezioni e calendario didattico;
 - i) lingua di erogazione;

- j) numero di Cfu assegnati a ciascuna attività formativa ed alla prova finale, per un massimo di 20 Cfu per i Corsi di Alta formazione e di 10 Cfu per i Corsi di Formazione e i Corsi Intensivi (Summer/Winter School);
- k) elenco dei docenti coinvolti nelle attività formative e relativi curricula;
- l) modalità di frequenza delle attività didattiche;
- m) sede di svolgimento del corso che potrà essere ubicata in una struttura dell'Università e / o esterne all'Università.
- n) l'eventuale offerta di stage;
- o) ammontare delle quote di iscrizione;
- p) eventuale previsione di esenzioni parziali o totali dal pagamento della parte di quota di pertinenza del Dipartimento;
- q) eventuali convenzioni con enti pubblici e privati o altre università nazionali o estere.

Articolo 27 - Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi di cui al presente Titolo è attribuita per Statuto ai Dipartimenti in via esclusiva.
2. I corsi di cui al presente Titolo si auto-finanziano con le risorse finanziarie di cui all'art. 7 co.2 del presente Regolamento e la gestione amministrativo-contabile segue le previsioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento commi da 4 a 11, ad eccezione del comma 6 lett. c);
3. L'Ateneo attribuisce il 80% degli introiti derivanti dalle quote di iscrizione al Dipartimento mentre il restante 20 % è destinato al bilancio di Ateneo a copertura delle spese generali.
4. I corsi intensivi (Summer/Winter School) possono essere cofinanziati con fondi appositamente stanziati sul Bilancio Universitario al fine di incentivare l'internazionalizzazione.

Articolo 28 – Rendiconto consuntivo

1. Al termine di ogni edizione il Dipartimento proponente approva il Rendiconto consuntivo dei corsi di cui al presente Titolo.
2. Il Rendiconto consuntivo contiene una relazione sulle attività didattiche e sugli esiti formativi redatta dal Direttore del corso e un report, redatto dal Responsabile amministrativo delegato, relativamente agli aspetti finanziari.

Articolo 29 - Requisiti di accesso

1. Per accedere ai Corsi di Alta Formazione i candidati devono essere in possesso della Laurea di primo livello ovvero della Laurea di ordinamento precedente al D.M. 509/99.
2. Possono accedere ai Corsi di formazione e ai Corsi Intensivi (Summer/Winter School) anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario ma possono essere attribuiti Cfu solo agli iscritti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
3. Possono presentare domanda di iscrizione i candidati con titolo estero in possesso di un titolo accademico o scolastico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico o scolastico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto; i candidati con titolo estero presentano la domanda di ammissione al corso unitamente ad una copia del titolo di studio seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando.

Articolo 30 - Ammissione, Iscrizione e Frequenza

1. I Corsi di cui al presente Titolo sono a numero chiuso e tutti coloro che desiderano accedere devono partecipare a una selezione secondo le modalità di svolgimento fissate dal bando di ammissione.
2. Dopo lo svolgimento della selezione viene redatto, a cura del Direttore del corso, l'elenco degli aventi diritto alla immatricolazione. Tale elenco deve essere trasmesso, a cura del Direttore del corso, all'Area Offerta formativa e diritto allo studio che attiverà la procedura per l'immatricolazione degli studenti ammessi.
3. La quota di iscrizione può essere ripartita in massimo due rate.
4. Gli studenti risultano regolarmente immatricolati all'atto del pagamento della prima rata o rata unica dell'iscrizione al corso.
5. La frequenza dei corsi di cui al presente Titolo è obbligatoria per una quota non inferiore al 75% delle ore complessive previste.
6. Al termine del corso, ai soli partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore complessive previste, e previa verifica della regolarità dei pagamenti, viene rilasciato un attestato di frequenza da parte del Direttore del Corso.
7. Qualora per mancata frequenza (o frequenza inferiore al 75% delle ore complessivamente previste) o per altri comportamenti comunque censurabili, il Direttore decida di non rilasciare l'attestato di frequenza, le quote di iscrizione versate non sono rimborsate.
8. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili tranne in caso di non attivazione del corso.
9. Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal 50% della quota di iscrizione.
10. È prevista la possibilità di iscrizione in soprannumero per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Ateneo al fine di consentire l'aggiornamento continuo e permanente, nella misura stabilita dal Consiglio didattico-scientifico; la quota di iscrizione per il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31 - Riconoscibilità dei crediti acquisiti

1. I Cfu acquisiti nei Corsi di Alta formazione sono riconoscibili, secondo le norme vigenti, in un Corso di laurea di I o II livello (fino a un massimo di 12 Cfu) e in un corso di Master di I o II livello.
2. I Cfu acquisiti nei Corsi di formazione o nei Corsi Intensivi (Summer/Winter School) sono riconoscibili secondo le norme vigenti in Corsi di laurea di I livello fino a un massimo di 12 Cfu.

Articolo 32 - Disposizioni transitorie e finali

1. La disciplina dei corsi di Master di nuova istituzione e dei Corsi di Alta formazione, Corsi di formazione e Corsi Intensivi (Summer/Winter School) dovrà essere conformata alle norme del presente regolamento a decorrere dall'anno accademico 2018-2019.
2. La disciplina di tutti i corsi di Master, anche già istituiti, dovrà essere totalmente conformata alle norme del presente Regolamento a decorrere dall'anno accademico 2019-2020.

3. Per i Master di cui al comma 1 del presente articolo la scadenza di cui all'articolo 2 comma 5 è "31 maggio" anziché "28 febbraio".
4. Per i Master di cui al comma 2 del presente articolo è vigente, già a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, la prescrizione relativa alla redazione del Piano formativo di cui all'art. 4 di questo Regolamento.
5. Per l'anno 2018 la disposizione di cui all'art. 6 co. 3 lett. e) di questo Regolamento è integrata con quanto stabilito dall'art. 7bis del "*Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo determinato*".
6. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore sette giorni dopo la data di emanazione del Decreto Rettorale.